MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 2

Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2021, non più in vigore dal 21 dicembre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Estremi	Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Capo	I — Misure urgenti in materia fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e/art-2-estensione-del-termine-di-pagamento-per-le-cartelle-di-pagamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it